Il giorno 01 AGO 2013 ... , in San Michele all'Adige (TN)

tra

la **FONDAZIONE EDMUND MACH**, in persona del Direttore generale, dott. Mauro Fezzi,

_____

e

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

RSA CGIL rappresentata da Luciano Groff _____

RSA CISL rappresentata da Roberto Rosà _____

RSA UIL rappresentata da Marco Stefanini _____

Premesso che:

- l'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha prorogato anche per l'anno 2013 la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposta ai dipendenti in relazione ad incrementi di produttività;
- con il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, pubblicato sulla GU del 29 marzo 2013 n. 75 (di seguito decreto) è stata data attuazione alle misure sperimentali di cui al sopraccitato comma 481 dell'art. 1, ed in particolare sono stati definiti la natura e quantificazione dell'agevolazione fiscale e i criteri degli elementi rientranti nel concetto di "retribuzione di produttività";
- con la circolare n. 15 del 3 aprile 2013 il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sui contenuti del citato D.P.C.M.;
- l'Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 11/E di data 30 aprile 2013 chiarimenti sui profili fiscali ed applicativi della "retribuzione di produttività";
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto nuovamente in merito alla detassazione per l'anno 2013, in risposta ai quesiti sottoposti da Confindustria, con l'Interpello n. 21 di data 1 luglio 2013

si stipula il seguente

CONTRATTO AZIENDALE

Art. 1

La quota del premio di risultato di cui all'art. 3 del "*Contratto Aziendale per il riconoscimento del premio di partecipazione e di risultato ai sensi dell'art. 70, comma 2, lettera b) del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14", sottoscritto dalle parti in data 28 settembre 2007 e ss. mm. e integrazioni*" sottoscritto in data 01 AGO. 2013 e di cui ai verbali della commissione bilaterale di data 13 giugno 2013 e 29 luglio 2013 viene erogata per l'anno 2012 subordinatamente all'andamento positivo del valore della produzione risultante dal bilancio e al raggiungimento di obiettivi scientifici o alla realizzazione di ricerche di rilevante interesse internazionale.

Art. 2

Tutte le voci retributive erogate in relazione all'anno 2012 di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Contratto aziendale richiamato al precedente articolo e parallelamente ai verbali della Commissione bilaterale di cui al precedente articolo rientrano nel concetto di "retribuzione di produttività" come disciplinata dalle fonti normative richiamate in premessa in quanto erogate con espresso riferimento ad "indicatori quantitativi" di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione e pertanto detassabili.

Art. 3

Le disposizioni di cui al presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione e scadenza il 31 dicembre 2013.